



PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA

denominata “Libero Consorzio Comunale” ai sensi della L.R. n. 8/2014

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

con i poteri del Consiglio

Nr. 44 Del 23/09/2014	Oggetto: REGOLAMENTO RILASCIO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
------------------------------	--

L'anno duemilaquattordici...il giorno ventitre.del mese settembre alle ore 13:00 nella sede della Provincia Regionale di Catania, denominata “Libero Consorzio Comunale” ai sensi della L.R. n. 8/2014 – Via Nuovaluce, 67/a – Tremestieri Etneo (Catania), il **Commissario Straordinario, Dr. Giuseppe Romano, con le competenze del Consiglio**, ai sensi del decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 515/GAB. del 19 febbraio 2014 e del successivo decreto di conferma n. 87/serv. 1°/S.G. del 08/04/2014, assistito dal **Segretario Generale avv. Francesca Ganci**.

Vista la proposta di deliberazione n. 48 del 07/08/2014 redatta dal Dirigente Ing. Salvatore Raciti del Servizio D2.04 AMBIENTE - ENERGIA - POLIZIA PROVINCIALE E PROTEZIONE CIVILE, che di seguito si trascrive:

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. “Nuove norma in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale”;

Vista la Circolare 7 novembre 2013, prot. n. 0049801 recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59

Vista la L.R. n° 8 del 24 marzo 2014 che istituisce i liberi consorzi comunali e le città metropolitane attribuendo ad essi “... *nelle more dell'approvazione della legge di cui all'art. 2, le funzioni già attribuite alle Province Regionali mantenendo la titolarità dei relativi rapporti giuridici*;

Preso atto che la Provincia, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) del Dpr 59/2013 è stata individuata quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale;

Vista la normativa di settore e in particolare:

GESTIONE DEI RIFIUTI

- D.Lgs. 152/06 e s.m.i., “Norme in materia ambientale”, parte quarta “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati” ed in particolare gli artt. 214 “Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate” e 216 “Operazioni di recupero”;

- D.M. 05/02/1998 e s.m.i. “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;

- D.M. 21/07/1998 n°350 “Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;

EMISSIONI IN ATMOSFERA

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Quinta al succitato decreto recante “Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”;

- D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 “Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69”;

GESTIONE DELLE ACQUE REFLUE

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Terza al succitato decreto recante “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche”;

- Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque 04/02/1977;

- Legge Regionale 15 maggio 1986 n. 27 “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1997 n. 39 e ss.mm.ii.”;

IMPATTO ACUSTICO

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;

- Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;

Vista la Determinazione dirigenziale n. 49 del 26/02/2014 inerente, all'interno del II Dipartimento “Area Tecnica” 4° Servizio “Ambiente ed Energia, Polizia Provinciale e Protezione Civile”, la costituzione dell'Ufficio Autorizzazione Unica Ambientale;

Rilevato che la circolare ministeriale 7 novembre 2013, prot. n. 0049801 non supplisce a quell'esigenza di coordinamento degli aspetti amministrativi e gestionali che solo la Provincia, in

qualità di Autorità Competente, può esprimere in maniera unitaria per tutto il territorio di riferimento.

Ritenuto che è necessario ed urgente rispondere a questa esigenza di unitarietà nell'applicazione della norma, che metta al riparo da un'applicazione troppo disorganica e consenta al contesto produttivo provinciale, al quale la normativa in questione è direttamente ed espressamente riferita, di operare in presenza di indicazioni certe e, per quanto possibile, risolutive.

Preso atto che la circolare ministeriale sopra richiamata interviene innanzitutto a chiarire il profilo del requisito soggettivo di applicazione del decreto, sancendo che il decreto si applica sia **alle piccole e medie imprese**, sia — in via residuale — **a tutti gli impianti non ricompresi nel campo di applicazione dell'autorizzazione integrata ambientale** di cui al Titolo III bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante norme in materia ambientale e, pertanto, anche ai gestori che siano grandi imprese non soggette ad autorizzazione integrata ambientale.

Rilevato altresì che la citata circolare ministeriale dispone l'obbligatorietà dell'autorizzazione unica ambientale anche nel caso di rinnovi di sola comunicazione riferiti ad attività d'impresa soggette anche ad altri titoli autorizzativi precisando che, in tal caso, il procedimento avrà ad oggetto tutti gli aspetti inerenti i comparti ai quali fanno riferimento le autorizzazioni e i titoli abilitativi ai quali l'impresa risulta soggetta, in ossequio al principio comunitario dell'approccio integrato alle problematiche ambientali. Tuttavia ribadisce che è comunque possibile scegliere di non ricorrere all'autorizzazione unica ambientale nei casi espressamente previsti e, pertanto, quando si tratti di attività soggette a mera comunicazione oppure ad autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera (articolo 3, comma 3 e 7, comma 1).

Considerato che, con riferimento alle autorizzazioni di carattere generale alle emissioni di cui al Capo III del Dpr 59/2013, la Provincia Regionale di Catania ad oggi, non ha adottato alcun provvedimento ai sensi all'articolo 272 del Dlgs 152/2006.

PROPONE

Di adottare il seguente Regolamento:

“Indicazioni applicative in merito al Dpr 13 marzo 2013, n. 59, recante "Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale”

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento, in attuazione all'art. 1 del DPR n. 59/2013 e dell'art. 1 della Circolare 7 novembre 2013 prot. n. 0049801 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si applica alle piccole e medie imprese non soggette ad AIA, ovvero a tutti gli impianti non soggetti ad AIA, a prescindere dai requisiti dimensionali del gestore.

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano, ai sensi dell'art. 1 c. 2 del DPR 59/2013, ai progetti sottoposti alla VIA laddove la normativa statale e regionale disponga che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale.

Art. 2

Definizioni

Si intendono integralmente richiamate le definizioni di cui all'art. 2 del DPR 59/2013.

Art. 3 Autorizzazione Unica Ambientale

In attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del DPR 59/2013, i gestori degli impianti di cui all'art. 1 nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:

- a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
- g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento, in quanto non soggette a rilascio dell'AUA, le autorizzazioni agli scarichi riferite a scarichi civili ed assimilati.

È fatta comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP.

Nei casi in cui si procede alla verifica di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'autorizzazione unica ambientale può essere richiesta solo dopo che l'autorità competente a tale verifica abbia valutato di non assoggettare alla VIA i relativi progetti.

Art. 4 Procedura per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale compilata sulla modulistica appositamente predisposta e disponibile sul sito della Provincia Regionale di Catania corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore relative agli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all'articolo 3 è presentata al SUAP del Comune territorialmente competente.

Il SUAP verifica la correttezza formale della domanda ed in particolare verifica:

Se l'istanza è stata redatta utilizzando la modulistica predisposta;

Se trattasi di attività per cui si deve procedere alla verifica di cui all'art. 20 del D.L.vo n. 152/2006 e, in tal caso, se l'autorità competente a tale verifica (ARTA) ha già valutato di non assoggettare alla VIA i relativi progetti. Qualora, pur se l'attività rientra tra quelle assoggettate alla procedura di screening di assoggettabilità alla VIA, non si sia ancora concluso il processo con la relativa esclusione, il SUAP, ai sensi dell'art. 3 c. 4 del DPR 59/2013, rigetta l'istanza.

In funzione dei titoli abilitativi richiesti e/o posseduti, verifica la rispondenza delle schede allegate previste.

L'avvenuto versamento delle spese di istruttoria e dell'imposta di bollo.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

La domanda risultata incompleta dal punto di vista formale non è procedibile e quindi il Suap ne dà comunicazione alla Ditta, specificando gli elementi mancanti.

Dopo aver verificato la correttezza formale della domanda, il SUAP la trasmette immediatamente, in modalità telematica alla Provincia Regionale di Catania, individuata quale Autorità Competente, e ai soggetti competenti per come definiti dall'art. 2 del DPR 59/2013. Dalla nota di trasmissione devono evincersi chiaramente gli estremi di ricezione dell'istanza (data e prot. di ingresso al SUAP).

Qualora i soggetti competenti riscontrassero la necessità di integrare la documentazione presentata dalla ditta, lo comunicano tempestivamente e in modalità telematica al SUAP e, per opportuna conoscenza alla Provincia Regionale di Catania, precisando gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni.

Entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza al Suap o della sua successiva regolarizzazione, il SUAP raccoglie le eventuali richieste di integrazioni dai diversi uffici responsabili degli endoprocedimenti e le trasmette in un'unica soluzione (indicando gli elementi mancanti ed il termine, non superiore a 30 giorni, per il deposito delle stesse), in modalità telematica, alla Ditta.

Decorso il termine fissato, in assenza di comunicazioni, l'istanza si intende correttamente presentata.

Nel caso di richiesta di integrazione documentale si applica l'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

La richiesta di integrazioni sospende i termini del procedimento fino alla data di consegna, al Suap, della documentazione integrativa richiesta.

Qualora il gestore non abbia depositato la documentazione richiesta entro il termine fissato, il SUAP procede ad archiviare l'istanza e ne dà comunicazione alla Provincia Regionale di Catania ed ai soggetti competenti in materia ambientale. Resta salva la facoltà per il gestore di chiedere una proroga in ragione della complessità della documentazione da presentare; in tal caso, il termine è sospeso per il tempo della proroga.

Le attività di vigilanza e controllo, in ottemperanza alle normative tecniche vigenti, restano di pertinenza dei Soggetti competenti in materia ambientale che partecipano alla procedura di rilascio dell'AUA. Agli stessi resta in carico l'obbligo di conservare tutta la documentazione inerente l'endoprocedimento di propria competenza.

Qualora, in seguito alla suddetta attività di vigilanza e controllo, venisse rilevato il mancato rispetto delle prescrizioni impartite e/o delle norme tecniche vigenti, i soggetti competenti dovranno anche darne tempestiva comunicazione alla Provincia che, se lo ritenesse necessario, potrà sospendere o revocare l'AUA rilasciata.

Procedimenti di durata inferiore o pari a 90 giorni in cui sia necessario acquisire solo l'autorizzazione unica ambientale (articolo 4 comma 7)

Con la documentazione completa la Provincia svolge l'istruttoria acquisendo gli eventuali specifici pareri, se previsti (ad es. Arpa, ARTA, altri).

La Provincia adotta il provvedimento di autorizzazione unica ambientale comprensivo dei diversi endoprocedimenti e lo trasmette telematicamente al Suap, entro il termine di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza. Il Suap provvede a rilasciare l'autorizzazione unica ambientale al gestore.

Resta ferma la facoltà di indire la conferenza di servizi ove ritenuto necessario o opportuno ai fini dell'economicità del procedimento o della completezza dell'attività istruttoria.

Procedimenti di durata superiore a 90 giorni in cui sia necessario acquisire solo l'autorizzazione unica ambientale (articolo 4 comma 7)

Entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza al Suap, la Provincia indice la conferenza dei servizi di cui agli articolo 14 e seguenti della legge 241/1990, convocando i soggetti competenti in materia ambientale ed eventuali ulteriori soggetti di cui all'articolo 14-ter, comma 2-bis e 2-ter della legge 241/1990.

Nell'ambito della conferenza dei servizi può essere effettuata la richiesta di integrazioni ai sensi dell'articolo 14-ter comma 8 della legge 241/1990.

Sulla base degli esiti della conferenza dei servizi, la Provincia quale Autorità competente adotta il provvedimento di autorizzazione unica ambientale e lo trasmette al Suap entro 120 (o 150 giorni nel caso di richiesta di integrazioni)

Procedimenti in cui è necessario acquisire, oltre all'autorizzazione unica ambientale, ulteriori atti di assenso o autorizzazioni (articolo 4 comma 4 e 5)

Entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, il Suap indice, se necessaria, la conferenza dei servizi di cui all'articolo 7 del Dpr 160/2010 convocando l'Autorità competente (Provincia), i soggetti competenti in materia ambientale ed eventuali ulteriori soggetti di cui all'articolo 14-ter, comma 2-bis e 2-ter della legge 241/1990.

Nell'ambito della conferenza dei servizi la Provincia, raccolti gli esiti degli endoprocedimenti, adotta l'autorizzazione unica ambientale entro 120 (o 150 giorni nel caso di richiesta di integrazioni), che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento ovvero nella determinazione motivata di conclusione del procedimento.

Il Suap provvede ad adottare e a rilasciare il provvedimento unico di all'articolo 7 del Dpr 160/2010.

Procedimenti in cui è richiesto il rinnovo solo di parte dei titoli abilitativi posseduti dalla Ditta ma sono ancora validi altri titoli abilitativi

L'articolo 3, comma 6, del Dlgs 59/2013 prevede un'attività istruttoria più completa ed integrata ed una scadenza unica del titolo autorizzativo rilasciato al termine del procedimento: quindici anni a decorrere dalla data del rilascio.

Una durata così estesa dell'autorizzazione unica ambientale, che unifica tutti i titoli abilitativi da essa sostituiti, esige che l'autorità competente sia messa nelle condizioni di considerare la situazione dell'impianto nella sua globalità, con riferimento a tutti gli aspetti oggetto delle autorizzazioni sostituite.

A tal fine, la Ditta non sarà costretta a presentare tutta la documentazione normalmente richiesta per i diversi titoli abilitativi sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale, poiché l'applicazione in via analogica della disposizione prevista per il rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale all'articolo 5, comma 2, consentirà al medesimo di far riferimento alla documentazione già in possesso del soggetto competente in materia ambientale, nel caso in cui le condizioni d'esercizio o le informazioni in essa contenute siano rimaste immutate.

In tal caso, la Ditta dovrà semplicemente fornire i riferimenti autorizzativi vigenti e dichiarare, ai sensi dell'articolo 47 del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), l'invarianza delle condizioni e dei presupposti alla base delle suddette autorizzazioni.

Resta comunque inteso che il rilascio del provvedimento di AUA resta subordinato all'espressione di parere espresso dai soggetti competenti in materia ambientale interessati.

Fa parte integrante del presente Regolamento il modello di istanza AUA.

Visto il parere di regolarità tecnico/amministrativa “Favorevole” reso in data 12/08/2014 dal Dirigente Ing. Salvatore Raciti del Servizio D2.04 AMBIENTE - ENERGIA - POLIZIA PROVINCIALE E PROTEZIONE CIVILE;

Visto il parere di regolarità contabile “Si esprime Parere Favorevole” reso in data 20/08/2014 dal Dirigente del Servizio Finanziario;

Ritenuto di approvare integralmente detta proposta per le motivazioni nella stessa contenute;

DELIBERA

Di adottare il seguente Regolamento:

“Indicazioni applicative in merito al Dpr 13 marzo 2013, n. 59, recante "Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale”

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento, in attuazione all'art. 1 del DPR n. 59/2013 e dell'art. 1 della Circolare 7 novembre 2013 prot. n. 0049801 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si applica alle piccole e medie imprese non soggette ad AIA, ovvero a tutti gli impianti non soggetti ad AIA, a prescindere dai requisiti dimensionali del gestore.

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano, ai sensi dell'art. 1 c. 2 del DPR 59/2013, ai progetti sottoposti alla VIA laddove la normativa statale e regionale disponga che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale.

Art. 2

Definizioni

Si intendono integralmente richiamate le definizioni di cui all'art. 2 del DPR 59/2013.

Art. 3

Autorizzazione Unica Ambientale

In attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del DPR 59/2013, i gestori degli impianti di cui all'art. 1 nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:

- a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
- g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento, in quanto non soggette a rilascio dell'AUA, le autorizzazioni agli scarichi riferite a scarichi civili ed assimilati.

È fatta comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP.

Nei casi in cui si procede alla verifica di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'autorizzazione unica ambientale può essere richiesta solo dopo che l'autorità competente a tale verifica abbia valutato di non assoggettare alla VIA i relativi progetti.

Art. 4

Procedura per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale compilata sulla modulistica appositamente predisposta e disponibile sul sito della Provincia Regionale di Catania corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore relative agli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all'articolo 3 è presentata al SUAP del Comune territorialmente competente.

Il SUAP verifica la correttezza formale della domanda ed in particolare verifica:

Se l'istanza è stata redatta utilizzando la modulistica predisposta;

Se trattasi di attività per cui si deve procedere alla verifica di cui all'art. 20 del D.L.vo n. 152/2006 e, in tal caso, se l'autorità competente a tale verifica (ARTA) ha già valutato di non assoggettare alla VIA i relativi progetti. Qualora, pur se l'attività rientra tra quelle assoggettate alla procedura di screening di assoggettabilità alla VIA, non si sia ancora concluso il processo con la relativa esclusione, il SUAP, ai sensi dell'art. 3 c. 4 del DPR 59/2013, rigetta l'istanza.

In funzione dei titoli abilitativi richiesti e/o posseduti, verifica la rispondenza delle schede allegate previste.

L'avvenuto versamento delle spese di istruttoria e dell'imposta di bollo.

La domanda risultata incompleta dal punto di vista formale non è procedibile e quindi il Suap ne dà comunicazione alla Ditta, specificando gli elementi mancanti.

Dopo aver verificato la correttezza formale della domanda, il SUAP la trasmette immediatamente, in modalità telematica alla Provincia Regionale di Catania, individuata quale Autorità Competente, e ai soggetti competenti per come definiti dall'art. 2 del DPR 59/2013. Dalla nota di trasmissione devono evincersi chiaramente gli estremi di ricezione dell'istanza (data e prot. di ingresso al SUAP).

Qualora i soggetti competenti riscontrassero la necessità di integrare la documentazione presentata dalla ditta, lo comunicano tempestivamente e in modalità telematica al SUAP e, per opportuna conoscenza alla Provincia Regionale di Catania, precisando gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni.

Entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza al Suap o della sua successiva regolarizzazione, il SUAP raccoglie le eventuali richieste di integrazioni dai diversi uffici responsabili degli endoprocedimenti e le trasmette in un'unica soluzione (indicando gli elementi mancanti ed il termine, non superiore a 30 giorni, per il deposito delle stesse), in modalità telematica, alla Ditta.

Decorso il termine fissato, in assenza di comunicazioni, l'istanza si intende correttamente presentata.

Nel caso di richiesta di integrazione documentale si applica l'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

La richiesta di integrazioni sospende i termini del procedimento fino alla data di consegna, al Suap, della documentazione integrativa richiesta.

Qualora il gestore non abbia depositato la documentazione richiesta entro il termine fissato, il SUAP procede ad archiviare l'istanza e ne dà comunicazione alla Provincia Regionale di Catania ed ai soggetti competenti in materia ambientale. Resta salva la facoltà per il gestore di chiedere una proroga in ragione della complessità della documentazione da presentare; in tal caso, il termine è sospeso per il tempo della proroga.

Le attività di vigilanza e controllo, in ottemperanza alle normative tecniche vigenti, restano di pertinenza dei Soggetti competenti in materia ambientale che partecipano alla procedura di rilascio dell'AUA. Agli stessi resta in carico l'obbligo di conservare tutta la documentazione inerente l'endoprocedimento di propria competenza.

Qualora, in seguito alla suddetta attività di vigilanza e controllo, venisse rilevato il mancato rispetto delle prescrizioni impartite e/o delle norme tecniche vigenti, i soggetti competenti dovranno anche darne tempestiva comunicazione alla Provincia che, se lo ritenesse necessario, potrà sospendere o revocare l'AUA rilasciata.

Procedimenti di durata inferiore o pari a 90 giorni in cui sia necessario acquisire solo l'autorizzazione unica ambientale (articolo 4 comma 7)

Con la documentazione completa la Provincia svolge l'istruttoria acquisendo gli eventuali specifici pareri, se previsti (ad es. Arpa, ARTA, altri).

La Provincia adotta il provvedimento di autorizzazione unica ambientale comprensivo dei diversi endoprocedimenti e lo trasmette telematicamente al Suap, entro il termine di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza. Il Suap provvede a rilasciare l'autorizzazione unica ambientale al gestore. Resta ferma la facoltà di indire la conferenza di servizi ove ritenuto necessario o opportuno ai fini dell'economicità del procedimento o della completezza dell'attività istruttoria.

Procedimenti di durata superiore a 90 giorni in cui sia necessario acquisire solo l'autorizzazione unica ambientale (articolo 4 comma 7)

Entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza al Suap, la Provincia indice la conferenza dei servizi di cui agli articolo 14 e seguenti della legge 241/1990, convocando i soggetti competenti in materia ambientale ed eventuali ulteriori soggetti di cui all'articolo 14-ter, comma 2-bis e 2-ter della legge 241/1990.

Nell'ambito della conferenza dei servizi può essere effettuata la richiesta di integrazioni ai sensi dell'articolo 14-ter comma 8 della legge 241/1990.

Sulla base degli esiti della conferenza dei servizi, la Provincia quale Autorità competente adotta il provvedimento di autorizzazione unica ambientale e lo trasmette al Suap entro 120 (o 150 giorni nel caso di richiesta di integrazioni)

Procedimenti in cui è necessario acquisire, oltre all'autorizzazione unica ambientale, ulteriori atti di assenso o autorizzazioni (articolo 4 comma 4 e 5)

Entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, il Suap indice, se necessaria, la conferenza dei servizi di cui all'articolo 7 del Dpr 160/2010 convocando l'Autorità competente (Provincia), i soggetti competenti in materia ambientale ed eventuali ulteriori soggetti di cui all'articolo 14-ter, comma 2-bis e 2-ter della legge 241/1990.

Nell'ambito della conferenza dei servizi la Provincia, raccolti gli esiti degli endoprocedimenti, adotta l'autorizzazione unica ambientale entro 120 (o 150 giorni nel caso di richiesta di integrazioni), che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento ovvero nella determinazione motivata di conclusione del procedimento.

Il Suap provvede ad adottare e a rilasciare il provvedimento unico di all'articolo 7 del Dpr 160/2010.

Procedimenti in cui è richiesto il rinnovo solo di parte dei titoli abilitativi posseduti dalla Ditta ma sono ancora validi altri titoli abilitativi

L'articolo 3, comma 6, del Dlgs 59/2013 prevede un'attività istruttoria più completa ed integrata ed una scadenza unica del titolo autorizzativo rilasciato al termine del procedimento: quindici anni a decorrere dalla data del rilascio.

Una durata così estesa dell'autorizzazione unica ambientale, che unifica tutti i titoli abilitativi da essa sostituiti, esige che l'autorità competente sia messa nelle condizioni di considerare la situazione dell'impianto nella sua globalità, con riferimento a tutti gli aspetti oggetto delle autorizzazioni sostituite.

A tal fine, la Ditta non sarà costretta a presentare tutta la documentazione normalmente richiesta per i diversi titoli abilitativi sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale, poiché l'applicazione in via analogica della disposizione prevista per il rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale all'articolo 5, comma 2, consentirà al medesimo di far riferimento alla documentazione già in possesso del soggetto competente in materia ambientale, nel caso in cui le condizioni d'esercizio o le informazioni in essa contenute siano rimaste immutate.

In tal caso, la Ditta dovrà semplicemente fornire i riferimenti autorizzativi vigenti e dichiarare, ai sensi dell'articolo 47 del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), l'invarianza delle condizioni e dei presupposti alla base delle suddette autorizzazioni.

Resta comunque inteso che il rilascio del provvedimento di AUA resta subordinato all'espressione di parere espresso dai soggetti competenti in materia ambientale interessati.

Fa parte integrante del presente Regolamento il modello di istanza AUA.

Dare mandato al Dirigente Proponente di porre in essere tutti gli adempimenti gestionali conseguenti.

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi i termini previsti dall'art. 12, c. 1, L.R. 44/91.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario Generale	Il Commissario Straordinario
Avv. Francesca Ganci	Dott. Giuseppe Romano